

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il Decreto del 22 dicembre 2023 con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 ed ha autorizzato indistintamente tutti gli enti locali all'esercizio provvisorio sino alla citata data;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 176 in data 09/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2024-2026 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 in data 29/11/2023, ha approvato il Documento unico di programmazione 2024-2026;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con deliberazione n. 187 in data 16/11/2023, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 19/12/2023, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 19/12/2023, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19/12/2023, con cui sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 16/11/2023, con cui sono state approvate le tariffe del Canone unico patrimoniale e del Canone Unico Mercatale per l'esercizio 2024 (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 07/11/2019, con la quale sono state approvate e tariffe per utilizzo della sala "Augusto Cesare Ambrosi" e della sala "Ubaldo Formentini" presso biblioteca comunale";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 07/11/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della palestra del centro sportivo "Salvo d'Acquisto" e della palestra in piazza Garibaldi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 02/02/2023, con la quale sono state approvate le tariffe della palestra del Centro Sportivo "Salvo D'Acquisto"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 04/12/2019, con la quale è stata approvata la tariffa per utilizzo della sala "Manfredo Giuliani" presso biblioteca comunale";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 07/12/2023, con la quale sono state approvate le tariffe dell'impianto natatorio del centro scolastico sportivo "Salvo d'Acquisto";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 07/12/2023, con la quale sono state approvate le tariffe dei campi da tennis/calcetto esterni al centro scolastico sportivo "Salvo d'Acquisto" e della palestra in piazza Garibaldi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2023 relativa all'approvazione delle tariffe per l'ingresso al museo di storia naturale /Fortezza della Brunella;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16/11/2023 relativa all'approvazione delle tariffe per il servizio lampade votive per l'esercizio 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 e n. 185 del 16/11/2023, relative all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2024 (Asilo nido, centri estivi, mense e trasporto scolastico);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 16/11/2023 relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2024;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 in data 16/11/2023, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" del Comune di Aulla redatto ai sensi del D.M. 22 dicembre 2015, così come già allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29/11/2023;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2022), del rendiconto dell'Unione di comuni e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio, elenco inserito nella "Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

VISTA la deliberazione n. 39 in data 29/11/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2024-2026 unitamente ai seguenti documenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2024-2026;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- programma triennale di forniture e servizi 2024-2026;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.*

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei

comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori";

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Richiamato l'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies";*

Richiamati, inoltre, i commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), che testualmente recitano:

"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla

lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”

Considerato che, ai sensi dell'art.1, commi 897-898 della legge di bilancio 2019, il Comune di Aulla, registrando un risultato presunto di Amministrazione al 31/12/2023 positivo (lettera A del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2022 allegato alla presente deliberazione) può applicare avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e destinato nell'importo massimo di € 2.931.127,46 calcolato come segue:

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 di cui alla lettera A	€ 13.618.841,83
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2023	€ 10.796.132,57
+ Quota annua disavanzo iscritta nel bilancio 2024	€ 108.418,20
Limite previsto dal comma 897, art. 1 Legge n. 145/2018	€ 2.931.127,46

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla vigente normativa e dal regolamento comunale di contabilità;

Considerato, infine, che sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- bilancio di previsione esercizio 2024-2026 - ALLEGATO “A” - composto da:
 - bilancio di previsione finanziario 2024-2026–ENTRATE secondo lo schema all.9 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo generale delle ENTRATE per Titoli secondo lo schema all.9 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo ENTRATE per Titoli, Tipologie e Categorie secondo lo schema all.12/2 al D.Lgs.118/2011;
 - bilancio di previsione finanziario 2024-2026–SPESE secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo generale SPESE per Titoli secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo SPESE per Titoli e Macro-aggregati secondo lo schema all.12/7 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo generale delle SPESE per Missione secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011;
 - riepilogo SPESE per Missioni, Programmi e Macro-aggregati secondo gli schemi all.12/3, all.12/4, all.12/5 e all.12/6 al D.Lgs.118/2011;
 - quadro generale riassuntivo secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011
 - prospetto degli equilibri di bilancio 2024-2026 secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali.
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2023;
 - piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come già allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29/11/2023;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- la nota integrativa al Bilancio di previsione 2024-2026 - ALLEGATO "B"
 - la relazione dell'organo di revisione - ALLEGATO "C"

Constatato che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C), verbale n. 109 del 5/12/2023, prot. n. 26034 del 11/12/2023;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. voti favorevoli e n..... voti contrari, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il bilancio di previsione 2024-2026, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di dare atto che con la presente deliberazione viene applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione presunto del rendiconto dell'esercizio 2023, come di seguito specificato:
 - Fondi vincolati "da trasferimenti" Euro 200.000,00
 - TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO Euro 200.000,00

- 4) di dare mandato ai dirigenti dell'Ente di predisporre gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, in particolare i seguenti adempimenti normativi:
- invio della presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - pubblicazione sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
 - trasmissione dei dati del bilancio 2024-2026 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

5) di prendere atto del Decreto del 22 dicembre 2023 con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 dando atto che l'esercizio provvisorio è conseguentemente autorizzato sino alla data odierna;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n..... voti favorevoli e n. voti contrari, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI AULLA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 09/01/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

☒ Favorevole

☐ Contrario

Lì, 10/01/2024

**FIRMATO
IL DIRIGENTE
MICHELETTI LUCIANA**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.